REGIONE SICILIANA — COMUNE DI SINAGRA (Prov. ME)

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 32 del Reg.

Data 9.5.1994

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per la concessione di acqua del pubblico acquedotto. Revoca precedente regolamento.

L'anno millenovecentonovanta quattro, il giorno nove del mese di Maggio alle ore 18,10, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di Inizio in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
RADICI Americo	X		CORICA Francesco	X	
IOPPOLO Diego	X		STARVAGGI Franco	X	
CONTI NIBALI Signorino	X		SALLEO MAGNO Giovanni		X
SCARSO Maria Angela	X		FOGLIANI Carmelo	X	
PINTABONA Michele	X		AGNELLO Anna Maria	X	
BUCALE Antonino	X		MUSCA Giuseppe	X	
ORITI Leone	X		NATALOTTO Lea	X	
CALAMUNCI Roberto	X		LOPRESTI Rosario	X	
GAUDIO Salvatore	X		VINCI Michele	X	
COTUGNO Armando	X		COCI Antonino	X	

Assegnati n. 20	Presenti n. 19
In carica n. 20	Assenti n. 1

Si da atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori.

PARTECIPA il Sig. SICILIA Ing. Tindaro

nella qualità di SINDACO

— Presiede il Signor RADICI Dott. Americo nella sua qualità di Presidente

— Partecipa il Segretario Comunale Signor CAMPO Dott. Antonino. La seduta è pubblica

— Nominati scrutatori i Signori:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL VICE SINDACO

PREDISPOSTA DALL'UFFICIO TECNICO

* Cat. I - N. 0153SI
Tip. E. Gaspari - Morciano di R.

- VISTO il vigente Regolamento per la concessione di acqua potabile del pubblico acquedotto, approvato con delibera consiliare n.161 del 28.12.88, positivamente riscontrata dall'ex C.P.C. nella seduta del 3.2.89, prot. n.3931/8071;

- DATO ATTO che con delibera G.M. n.74 del 17.02.1994, positivamente riscontrata dal Co.Re.Co nella seduta del 2.3.94, prot. n.8471/8241, sono state adeguate, con decorrenza 1.1.94, le tariffe per l'erogazione di acqua potabile ai privati, ai sensi dell'art.14 D.L. 415/89, convertito in legge 28.2.90, n.38;

- CONSIDERATO che detto regolamento non risulta piu' rispondente alle odierne esigenze, per cui e' opportuno, nell'interesse stesso dell'importante servizio di riferimento, revocarlo per sostituirlo con altro di piu' recente compilazione;

- VISTO l'unito schema del nuovo regolamento comunale per per la concessione di acqua del pubblico acquedotto predisposto dagli uffici comunali competenti e ritenutolo meritevole di approvazione perche' rispondente alle odierne esigenze;

- DATO ATTO, in relazione al 2^ comma dell'art.57 dello Statuto Comunale, che detto Regolamento e' stato depositato, dal 15.2.1994, per oltre 15 giorni presso l'Ufficio di Segreteria del Comune e del deposito e' stata data informazione al pubblico con avviso pubblicato all'Albo Pretorio, nei soliti luoghi pubblici del territorio comunale e con articolo pubblicato nel Giornale di Sicilia del 20.02.1994;

- DATO ATTO, altresi', in relazione alla pubblicizzazione di tale schema di regolamento comunale, che non sono state presentate osservazioni e/o memorie in merito;

- RITENUTO di provvedere in merito;

- VISTO il vigente O.A.EE.LL. approvato con L.R. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA la Legge 142/90 e le LL.RR. 44/91, 48/91, 7/92 e 26/93;

- VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

deliberi:

1)-Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la Concessione di acqua del pubblico acquedotto, composto da n.54 articoli e che fa parte integrante e sstanziale dell'atto presente.

2)-Di revocare il precedente regolamento approvato con la delibera C.C. n.161/88, succitata.

SINAGRA, - 7 APR. 1994

IL VICE SINDACO PROPONENTE
- Benincasa Geom. Guido -

In continuazione di seduta del 9.5.94.-

Dopo la breve relazione del Presidente sull'argomento in oggetto,il consigliere Pintabona chiede chiarimenti,con particolare riferimento a quanto previsto a pag.17 del Regolamento proposto.
E' il Vice Sindaco proponente che,su invito del Presidente,illustra il contenuto della proposta in esame,rispondendo ai richiesti chiarimenti e soffermandosi anche su aspetti tecnico/contabili con l'ausilio del Ragioniere Capo del Comune.
Il consigliere Pintabona é per bocciare in toto il Regolamento proposto,lasciando in vigore quello attuale.
Il consigliere Corica annuncia il voto favorevole della maggioranza e ciò non perché si ha piacere ad aumentare le tasse ma perché é necessario aumentare la capacità impositiva dei Comuni se si vuole assicurare l'erogazione dei servizi.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire,il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione che precede che viene approvata con n.13 voti favorevoli e n.6 contrari (Scarso,Ioppolo,Gaudio,Pintabona,Cotugno,Calamunci),resi come per legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede,corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ———— e sotto il profilo della legittimità, richiesti dalla L.R.n.48 dell'11.12.1991;

UDITO quanto precede;

VISTO il vigente Ord.Amm.vo EE.LL. approvato con L.R.n.16 del 15.3.63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.n.142/90 e le LL.RR.nn.44/91,48/91,7/92 e 26/93;

VISTO lo Statuto Comunale;

IN ARMONIA CON L'ESITO DELLA VOTAZIONE CHE PRECEDE.

D E L I B E R A

Di approvare,così come formulata,la proposta di deliberazione che precede che si intende integralmente trascritta,ad ogni effetto di legge, nel presente dispositivo.

==========

P A R E R I

==========

(Art.53 Legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91)

Ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale n.48 dell'11/12/1991, in ordine alla regolarita' tecnica, si esprime PARERE FAVOREVOLE.-

Li, - 7 APR. 1994

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Il Capo Settore)

Ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale n.48 dell'11/12/1991, sotto il profilo della legittimita', si esprime PARERE FAVOREVOLE.-

Li, - 7 APR. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to RADICI Dott. Americo

Il Segretario Comunale — f.to CAMPO Dott. Antonino

Il Consigliere Anziano — f.to IOPPOLO Sig. Diego

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- verrà affissa all'albo pretorio comunale il giorno 15 Maggio 1994 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n. 4436, in data 13 MAG. 1994, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

☒ sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

☐ Sezione provinciale di MESSINA (Art. 17, comma 2);

L'Addetto alla Pubblicazioni

.....

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, lì 10 Maggio 1994

Timbro — COMUNE DI SINAGRA — Provincia di Messina

Il Segretario Comunale

.....

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO .....

☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
☐ dell'atto (Art. 18, comma 6);
☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, lì .....

Il Segretario Comunale

f.to .....

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì .....

Timbro

Il Segretario Comunale

.....

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Centrale

SI ATTESTA 2 GIU. 1994

che il CO.RE.CO. nella seduta del .....
non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. 7761/7984

Il Dirigente Superiore

REGIONE SICILIANA — CO.RE.CO. SEZIONE CENTRALE — PALERMO

COMUNE DI SINAGRA
PROVINCIA DI MESSINA
Relata di Pubblicazione
Si certifica che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15-7-94 al 24-8-94
Sinagra 25-8-94
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER

LA CONCESSIONE DI ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO

(approvato con delibera consiliare n.32 del 9/5/1994, integrato e modificato con deliberazioni consiliari n°58 del 28/12/2007 e n.29 del 02/10/2008)

TITOLO I

ART. 1
ENTE GESTORE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA FORNITURA

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, ed è disciplinato dalle norme e disposizioni del presente regolamento.

ART. 2
SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA

La fornitura d'acqua viene effettuata a deflusso libero e i consumi vengono determinati a mezzo di contatori. Sono ammesse forniture a *forfait* solo per bocche d'incendio.

ART. 3
TIPO DI FORNITURE

Le forniture si distinguono in:
- uso pubblico;
- uso privato.

ART. 4
DURATA DEI CONTRATTI

I contratti di fornitura, saranno validi per un anno e in mancanza della disdetta di cui al successivo art.5 essi si intenderanno rinnovati di anno in anno.

ART. 5
MODALITA' PER IL RECESSO DEI CONTRATTI

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono dare preavviso scritto almeno due mesi prima dalla scadenza annuale.
Tuttavia il contratto cessa anche se non è stato notificato il preavviso di cui sopra, quando rientra nei casi di cui ai successivi artt. 12, 19 e 24 del presente regolamento.

ART. 6
DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

TITOLO II
FORNITURA AD USO PUBBLICO

ART. 7
IMPIANTI AD USO PUBBLICO A CARICO DEL COMUNE

Sono considerati impianti ad uso pubblico:
a) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
b) gli impianti per pubblici abbeveratoi;
c) le bocche d'incendio impiantate sul suolo pubblico.

ART. 8
PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto divieto:
a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per uso diverso dall'ordinario impiego domestico, e comunque applicare alla bocca delle stesse, tubi di gomma o altro materiale equivalente;
b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini;
c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici abbeveratoi per uso diverso da quello della propria destinazione;
d) di prelevare acqua dalle bocche d'incendio se non per l'utilizzazione specifica.
Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle precedenti lettere a), b), c).

TITOLO III
FORNITURA AD USO PRIVATO

ART. 9
DIRITTO ALLA FORNITURA

Nelle strade e piazze già canalizzate su tutto il territorio comunale, l'amministrazione, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non si oppongano, è tenuta alla concessione d'acqua per gli usi consentiti dal presente regolamento.

ART.10
DOMANDA DI FORNITURA

La domanda di fornitura deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, in bollo, e deve essere firmata dal richiedente o dal suo rappresentante.
Sarà inoltrata all'Ufficio Tecnico del Comune, per il parere di competenza.

ART.11
NORME PER LA FORNITURA

Le forniture sono effettuate ai diretti interessati.
Nel caso di edifici in condominio con impianto di autoclave, con unico punto di fornitura a valle del recipiente di accumulo e con prese multiple a monte, i contratti di fornitura sono stipulati con ogni singola utenza servita nel condominio; il Comune si riserva di installare un apparecchio misuratore di controllo a valle degli stessi recipienti.
L'utente, che non abbia titolo di proprietà o equivalente sugli immobili da asservire per la realizzazione degli impianti, dovrà produrre una dichiarazione resa dal legittimo proprietario che attesti la totale accettazione del presente regolamento.

ART. 12
DIRITTO DI SOSPENSIONE O DI REVOCA DELLA FORNITURA

E' nella facoltà del Comune sospendere in qualsiasi momento la fornitura per uso domestico in immobili ubicati in zone prettamente agricole, che siano domicilio occasionale e quando si verifichino condizioni eccezionali di erogazione e di servizio.

ART. 13
ONERI PER IL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere la fornitura, il richiedente dovrà provvedere al versamento anticipato delle spese preventivate per la realizzazione degli impianti.

ART.14
ONERI DERIVANTI DA PRESA PER UNICA UTENZA

Sono a totale carico dell'utente gli oneri nascenti per l'apertura della presa e dal costo di realizzazione delle condotte, determinato dall'Ufficio Tecnico computando i lavori a misura e applicando i prezzi unitari di cui al vigente prezziario regionale, attuativo dell'art.31 della L.R. n.35/78; per quelle categorie di lavoro non riconducibili a nessuna delle voci di cui al menzionato "prezziario", saranno realizzate in economia, acquistando direttamente i materiali necessari e applicando, per i tempi occorrenti alla posa in opera, í costi della mano d'opera al momento di entrata in vigore del presente regolamento.
Gli oneri relativi alle autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio delle opere occorrenti alla fornitura sono a carico dell'utente; restano invece a carico del Comune quando interessano acquedotti di nuova realizzazione, entro tre mesi dall'inizio del servizio ed esclusivamente per tratti che occupano proprietà della Provincia Regionale.

ART. 15
ONERI DERIVANTI DA UNICA PRESA CON PIU' UTENZE

Nel caso si verifichino, contestualmente, più richieste di fornitura che, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico, possano essere effettuate da unica presa, gli oneri a carico degli utenti saranno determinati dallo stesso Ufficio Tecnico con l'applicazione dei costi unitari di cui al summenzionato prezziario regionale e con le modalità dell'allegato schema "A" al presente regolamento.
Il Comune si riserva, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica, di utilizzare per nuove opere di presa condotte realizzate a totale carico degli utenti, senza che questi possano avanzare richieste di rimborso o risarcimento a qualunque titolo.

ART. 16
NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

Spetta al Comune determinare il diametro della presa e scegliere il luogo per la derivazione stessa. Qualunque lavoro di posa, riparazione, manutenzione e modifica delle condutture su suolo pubblico o, comunque, fino all'apparecchio misuratore compreso, è eseguito esclusivamente dal Comune, direttamente o per mezzo di installatori da esso autorizzati, entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto o convenzione, salvo casi di forza maggiore.
I lavori di scavo, rinterro, ripristino e ogni opera necessaria alle nuove installazioni, per spostamenti o integrale sostituzione di condutture e contatori, saranno realizzati a cura del Comune e a carico dell'utente, previo versamento dell'importo preventivato.
Il contatore sarà collocato nel punto più vicino alla strada in immediata adiacenza del muro frontale e in prossimità dell'immissione della condotta nello stabile, così come stabilito dall'art.32 del presente regolamento.

ART. 17
PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Le condotte e le derivazioni trasversali fino al contatore, anche se costruite a spese dell'utente, sono di proprietà del Comune; resta all'utente il diritto per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte a valle del contatore con esso compreso.

ART. 18
MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni, riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale sino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Comune.
E' pertanto vietato effettuare la manutenzione di cui sopra sotto pena del pagamento dei danni e di ogni altra azione da parte del Comune.

ART.19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ABBANDONO DEI LOCALI

In caso di cambio di domicilio, l'utente ed il subentrante devono dare comunicazione scritta al Comune, affinchè siano espletati gli adempimenti connessi alla risoluzione del precedente contratto e alla stipula del nuovo.
L'utente, mancando a tale obbligo, rimane responsabile verso il Comune dei pagamenti dell'acqua che verrà consumata da chiunque altro e di ogni corrispettivo dovuto, nonchè di qualsiasi danno.
L'utente che lascia i locali serviti deve dare avviso scritto al Comune, nei termini di cui all'art.5, per i provvedimenti relativi alla sospensione della fornitura e alla rimozione dei contatore.

ART. 20
QUANTITATIVO MINIMO GARANTITO

Il quantitativo di acqua minimo garantito per utenza dal Comune viene fissato nella misura di cui all'allegata tabella "B".
Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca di uscita dell'apparecchio misuratore.
Il Comune ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle medesime prestazioni garantite.

ART. 21
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni del servizio o per diminuizione di pressione dovute a cause di forza maggiore ovvero per necessità di lavori di manutenzione e ripristino della rete o ancora per insufficiente disponibilità d'acqua.
Pertanto le utenze, che per loro natura o esigenza richiedono una continuità del servizio, dovranno provvedere all'istallazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli 42 e 43.

ART. 22
RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere affinchè siano preservati da manomissioni e danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la sua proprietà; in caso di accertata responsabilità per danni ivi provocati, egli è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e riparazione.

ART. 23
USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, ed in particolare non può cederla a terzi.

ART.24
RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

Il Comune revoca la fornitura, senza intervento di atto alcuno quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa, secondo i termini stabiliti nel successivo art.30, l'erogazione dell'acqua.
Si intende anche analogamente revocata nei casi di cui agli artt. 19, 41 e 46 del presente regolamento.
Il Comune può risolvere il contratto di fornitura per inadempienza dell'utente agli obblighi convenuti ed a quanto previsto nei commi precedenti ai sensi dell'art.1456 del c.c.; l'utente inoltre è tenuto a versare l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e maturati ed a risarcire gli eventuali danni.

ART. 25
INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONE DELL'UTENTE

Qualora, a richiesta dell'utente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa dell'impianto, l'utente è tenuto, per ogni intervento, al pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'equivalente importo fissato nella tabella "B" allegata al presente regolamento.

ART. 26
CATEGORIA DI UTENZA E TARIFFE

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
a) uso domestico, ivi compreso í locali destinati agli animali da cortile;
b) industriale, artigianale, commerciale e temporaneo;
c) uso pubblico;
Le tariffe di cui sopra sono fissate nell'allegata tabella "B" e il Comune può modificarle con proprio provvedimento ogni volta che norma di legge o esigenze oggettive lo richiedano.

ART. 27
BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocche antincendio in zone ove esistono condutture sufficienti ad alimentarle, viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi. Il Comune, a spese dell'utente, provvede alla costruzione delle suddette prese fino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio provvedendo, altresì, al tempestivo aggiornamento dello stesso in caso di variazione.
Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha il diritto di servirsi della bocca limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione scritta al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla risugellazione.
In caso della mancata comunicazione e qualora le bocche venissero aperte non per cause d'incendio e qualora í sigilli venissero rinvenuti rotti o mancanti l'utente deve corrispondere una penale come addebito per presunti consumi così come previsto nella allegata tabella "B". Il Comune non assume responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

ART. 28
TARIFFE PER BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per ciascuna bocca antincendio l'utente deve versare un canone annuo stabilito nella misura di cui alla allegata tabella "B" del presente regolamento.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - APPARECCHI DI MISURA

ART. 29
MISURA E PAGAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua viene pagata nella quantità indicata dall'apparecchio misuratore, considerando l'intero metro cubo rilevato alla lettura.
Per la determinazione delle tariffe di applicazione sui consumi si fa riferimento a quanto stabilito dall'art.26 alla allegata tabella "B" al presente regolamento.

In caso di fornitura di acqua non potabile, il canone e la relativa tariffa prevista nella tabella B allegata al suddetto regolamento vengono ridotte nella misura del 50%, riferita al periodo di erogazione di acqua non potabile.(Delibera Consiliare n°29 del 02/10/2008)

ART. 30
PAGAMENTI

1) Gli utenti saranno avvisati dei termini entro cui dovrà essere effettuato il pagamento delle bollette mediante "avviso pubblico" all'Albo Pretorio del Comune e nei soliti luoghi pubblici del territorio comunale.
2) ***In caso di ritardo, il Comune ha il diritto di esigere, oltre agli interessi legali, le sanzioni, nella misura del 3,75% a quanto già dovuto a qualsiasi titolo per il primo mese di ritardato pagamento , del 6% entro l'anno e del 30% oltre l'anno. (Delibera Consiliare n°58 del 28/12/2007)***
3) La morosità, inoltre, dà diritto al Comune di procedere alla chiusura della presa, dopo il sessantesimo giorno successivo al termine ultimo previsto per il pagamento, previo preavviso e senza esclusione dell'eventuale azione giudiziaria. Si precisa che le spese di notifica del preavviso succitato graveranno interamente sul titolare dell'utenza.
4) L'utente moroso non può pretendere, a qualsiasi titolo, risarcimenti di danni derivanti dalla chiusura della presa.
5) In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le eventuali ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune a tutela dei suoi diritti.
6) Eventuali reclami su errori di conteggio o di lettura dei contatori non danno diritto all'utente di ritardare o sospendere i pagamenti.
7) Il reclamo, debitamente motivato e giustificato, darà diritto all'utente al relativo rimborso.

ART. 30 BIS
RATEIZZAZIONE

- ✓ ***Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal Responsabile, con funzioni dirigenziali, del servizio Economico-Finanziario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per cartelle di pagamento o avvisi bonari del canone acqua e relativi oneri accessori, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano entro l'ultimo giorno di ciascun mese, sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al passo degli interessi legali.***
- ✓ ***Sono rateizzabili importi non inferiori a € 200,00. La durata del piano rateale non può eccedere mesi 6 (sei). Solo per importi superiori ad € 200,00 tale durata può essere fissata per un massimo di anni 2 (due). In caso di mancato pagamento di una rata alle scadenze stabilite nel piano di rateizzazione il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorate di spese di riscossione.***
  (Delibera Consiliare n°58 del 28/12/2007)

ART. 31

TIPI DI APPARECCHI DI MISURA-QUOTE FISSE E MANUTENZIONE

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti dal Comune in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.
Il Comune ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, previo preavviso e giustificati motivi. Gli apparecchi forniti dal Comune sono di proprietà degli utenti, i quali sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o ignoti.
In sede di stipula del contratto l'utente si impegna al pagamento del canone fisso e di manutenzione, come stabilito nella allegata tabella "B".

ART.32
POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo ritenuto più idoneo e di facile accesso agli agenti del Comune.

A monte del contatore dovranno essere collocati, a cura del Comune ed a spese dell'utente, una idonea valvola di ritegno per impedire il ritorno in rete e un rubinetto di arresto.
Di norma tali apparecchi verranno installati in immediata adiacenza del muro perimetrale attraversato dalla condotta di alimentazione dello stabile, posto entro nicchia a muro con sportello di ferro verniciato, alluminio anodizzato o simile da collocarsi a cura e spese dell'utente.
Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, a spese dell'utente, qualora esso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio.
L'utente ha l'obbligo di mantenere pulite e sgombre le nicchie di cui detiene le chiavi.
Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi dipendenti o da personale esterno autorizzato.
Tutti gli apparecchi saranno provvisti di apposito sugello di garanzia piombato apposto dal Comune. La manomissione dei sugelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, darà luogo alla sospensione immediata dell'erogazione e alla sanzione amministrativa di cui al successivo art.47.
L'utente dovrà corrispondere una indennità fissata nella allegata tabella "B" per il ripristino dei sugelli. Resta salvo al Comune il diritto di risarcimento di ogni maggiore danno e ogni altra ragione ed azione in sede civile e penale.

ART. 33
GUASTI AGLI APPARECCHI

Nel caso di guasti o danni, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune entro 24 ore affinchè possano essere accertate eventuali responsabilità di terzi.
La sostituzione del contatore, fornito dal Comune, è a
carico dell'utente, il quale riceverà l'addebito del relativo costo sulla bolletta dell'anno in cui la sostituzione ha avuto luogo.
In casi eccezionali comprovati da apposita relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio di Polizia Municipale, la sostituzione del contatore sarà a carico del Comune, previa adozione di apposita ordinanza sindacale.

ART.34
VERBALI DI POSA DEL CONTATORE

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, il numero di matricola e l'eventuale consumo registrato dall'apparecchio.

ART. 35
RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto della sostituzione o rimozione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi modelli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dagli utenti e dagli incaricati del Comune.
Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

ART.36
LETTURA DEI MISURATORI

La lettura degli apparecchi viene eseguita annualmente; sarà cura del Comune dare idonea pubblicità circa i giorni in cui si esegue tale servizio.
Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore per cause imputabili all'utente, viene disposta la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo che sarà stata effettuata la necessaria lettura.
I consumi, rilevati al momento della lettura stessa, saranno contabilizzati come se accertati nel corrente anno, anche con riferimento alle eventuali eccedenze rilevate. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, delle letture supplementari.

ART.37
IRREGOLARITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, l'arresto, o la non leggibilità dello stesso, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio o il medesimo sia illegibile, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente,ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi precedenti o susseguenti più prossimi a quello di dubbio funzionamento o del verificarsi della illegibilità del misuratore.
In caso di assoluta mancanza dei riferimenti come sopra indicati, per la determinazione del relativo tributo, si conteggerà per intero la quantità giornaliera prevista dalla tariffa base.
Quando sia accertata manomissione, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, il consumo è determinato insindacabilmente dal Comune ed è pari a cinque volte il quantitativo minimo annuale garantito dal precedente art.20 e vigono le modalità di applicazione delle tariffe di cui alla tabella "B" del presente regolamento.

ART.38
VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiedere al Comune, con lettera scritta accompagnata dal deposito di cui alla tabella "B" del presente regolamento, le opportune verifiche.
Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune il quale, disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo la presentazione della domanda di verifica. Sarà inoltre disposto il rimborso del deposito di cui al l° comma del presente articolo.
Se invece dalla verifica si accerta l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, il Comune introita, a titolo di rimborso spese, il deposito effettuato dall'utente.

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART.39
PRESCRIZIONI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, e comunque dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e a spese dell'utente.
Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie, dal punto di vista tecnico ed igienico, sugli impianti interni prima che siano posti in servizio ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sono comunque da osservarsi le norme stabilite negli articoli seguenti.

ART.40
INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili, entro cortili e su aree scoperte, devono essere collocate ad una profondità non inferiore a ml. 0,50 dal piano di campagna, a sufficiente distanza ed a quota superiore dei canali di smaltimento delle acque di rifiuto. Nell'interno degli stabili, le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non essere danneggiate, lontano da superfici riscaldate ed in particolare lontano da camini.
Qualora quest' ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate ed isolate.
Nessun tubo dell'impianto dovrà sottopassare o essere posto dentro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.
Quando non sia possibile osservare quanto stabilito dal precedente comma, i tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica adeguatamente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno ml. 1,00 dal perimetro dell'attraversamento. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.
Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, un rubinetto di interruzione.

ART. 41
COLLEGAMENTI DI IMPIANTI E DI APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto.
E' in egual modo vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrina senza interposizione di vaschetta aperta con rubinetti a galleggianti.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 42
IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata.
E', in ogni caso, vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti alla preventiva approvazione da parte del Comune, il quale, può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 43
SERBATOI

Nel caso che si renda necessario l'accumulo dell'acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, allo scopo di impedirne il ritorno per sifonamento.
Non potranno essere installati serbatoi aventi capacità superiore a lt. 1.000.

ART. 44
MODIFICHE

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritiene necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni; l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che vengono all'uopo prefissati gli aggiustamenti richiesti.
In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli.
Inoltre questi non può reclamare danni ne essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 45
PERDITE - DANNI - RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione dei propri impianti interni.
Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, indipendentemente dalla causa che le ha prodotte, ne il Comune può essere chiamato a rispondere direttamente o indirettamente, dei danni che possono derivare da eventuali difetti negli impianti interni.

ART. 46
VIGILANZA

Il Comune ha sempre diritto a fare ispezionare dal proprio personale gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata.
I dipendenti, muniti di idoneo contrassegno di riconoscimento, hanno facoltà di accedere nella proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare eventuali alterazioni o guasti nelle condutture e negli impianti misuratori, e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale, che in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.
In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente la

erogazione dell'acqua, fino a che le verifiche possono avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio.
Ciò non dà diritto a richiesta di compensi o di indennizzi da parte degli utenti.
Resta altresì salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 47
INFRAZIONI E CONTRAVVENZIONI

Le infrazioni alle norme di cui sopra vengono verbalizzate da un dipendente del Comune e danno corso all'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento.
Costituiscono contravvenzione le infrazioni e i divieti di cui agli artt. 6, 8, 18 - comma 2°, 23, 32 - comma 8°, 37 comma 2°, 41, 42 - comma 2° e 43 - comma 2° del presente regolamento.
Ai contravventori sarà applicata una multa non inferiore a € 77,47 e non superiore a € 154,94.

ART. 48
IDENTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE

I dipendenti del Comune sono muniti di apposito contrassegno di riconoscimento che devono esibire, a richiesta , nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 49
COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI

Per qualsiasi comunicazione, informazione, domanda, reclamo, l'utente deve rivolgersi direttamente all'Ufficio competente del Comune e non agli agenti incaricati della lettura, controllo ed esazioni, ne agli operai.

ART. 50
DOMICILIO

Il domicilio dell'utente resta stabilito nel luogo indicato dallo stesso in sede di stipula del contratto.

ART.51
APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti in materia.

ART. 52
OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è valido per tutti gli utenti i quali, a richiesta, ne avranno visione; esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

ART. 53
DEROGHE

Sono ammesse deroghe all'art.13 del presente regolamento solo nei casi in cui il Comune non abbia disponibile personale specializzato per la messa in opera degli impianti e sino a quando il Comune stesso non abbia espletato gli adempimenti connessi ad un eventuale affidamento in *toto* dei lavori di manutenzione della rete e dell'acquedotto comunale.
Pertanto, l'esecuzione delle opere occorrenti alla realizzazione delle prese e degli impianti, può essere affidata all'utente stesso sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.

ART.54 – DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la successiva pubblicazione nelle modalità di cui al 2° comma dell'art.157 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, vigente in Sicilia.

TABELLA - A -

Resta così fissato, nei casi di cui all'art.15, il criterio generale di determinazione della spesa per la realizzazione degli allacci da parte del singolo utente:

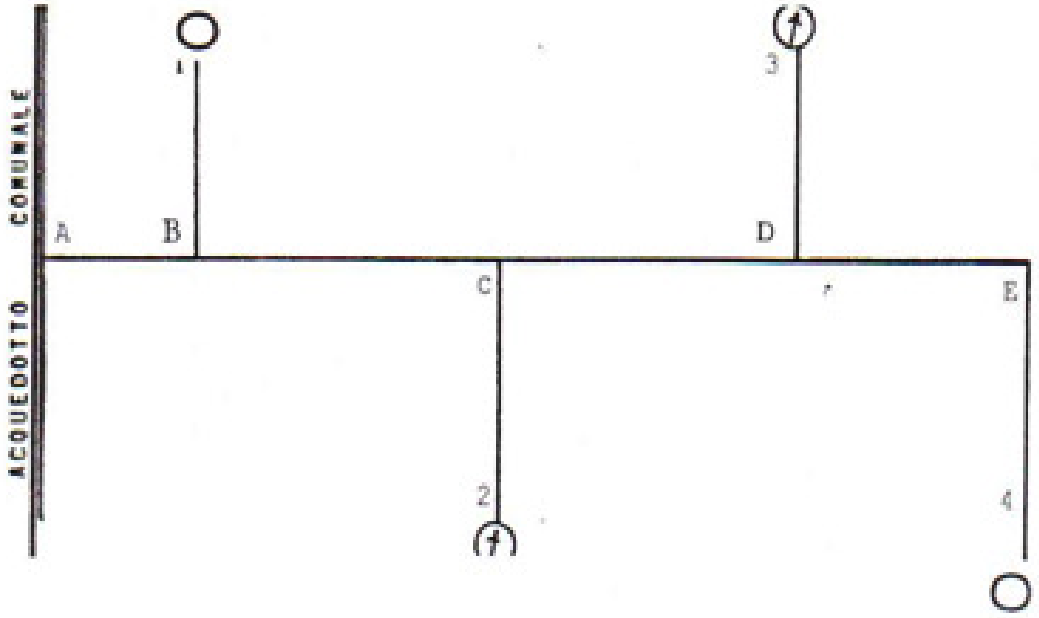

SCHEMA DI RIFERIMENTO

UTENTE N.1
1/4 costo tratto A-B + costo tratto B-1;

UTENTE N.2
1/4 costo tratto A-B + 1/3 costo tratto B-C + costo tratto C-2;

UTENTE N.3
1/4 costo tratto A-B+1/3 costo tratto B-C + 1/2 costo tratto C-D + costo tratto D-3;

UTENTE N.4
1/4 costo tratto A-B + 1/3 costo tratto B-C + 1/2 costo tratto C-D + costo tratto D-E-4.

TABELLA - B -		
1	Il canone annuale per nolo contatore e diritti accessori (rimborso spese per lettura dei consumi ed esazione bollette, posa in opera e sostituzione del contatore, verifiche e manutenzione) I.V.A. compresa, è fissato come segue: A)-Uso domestico, pubblico, industriale, artigianale, commerciale e temporaneo: a)-per consumo minimo fino a 160 mc……..……..….. b)-per consumo oltre 160 mc ……...…….	 € 23,25 € 30,99
2	Il quantitativo annuale minimo garantito, per tipologia di utenza e così fissato: A)-Uso domestico……..…….…….… B)-Uso commerciale, industriale, artigianale, e temporaneo…….……... C)-Uso pubblico…….……...	 mc 160 mc 200 mc 160
3	Per i consumi e le eccedenze si applicano le seguenti tariffe I.V.A. compresa: A)-Uso domestico a)-tariffa ordinaria, sino a 160 mc/anno……..…….. b)-1^ eccedenza: da 161 mc/anno a 200 mc/anno…….……... c)-2^ eccedenza: oltre 200 mc/anno…….……. B)-Uso commerciale, industriale, artigianale e temporaneo: a)-tariffa ordinaria, sino a 200 mc/anno…….……... b)-eccedenza: oltre i 200 mc/anno ..…….…… C)-Uso pubblico a)-tariffa ordinaria: sino a 160 mc/anno…….……... b)-1^ eccedenza: da 161 mc/anno a 200 mc/anno ..……..…… c)-2^ eccedenza: oltre 200 mc/anno ……..……	 €/mc 0,31 €/mc 0,78 €/mc 1,04 €/mc 0,31 €/mc 1,04 €/mc 0,31 €/mc 0,78 €/mc 1,04
4	Bocche antincendio, I.V.A. compresa: a)-diritto fisso annuale……..……. b)-addebito per presunto consumo e ripristino sugelli…….……..…….	 € 7,75 € 25,83
5	Apertura e chiusura di presa…….…….	€ 7,75
6	Deposito verifica misuratori…….…….……	€ 25,83
7	Ripristino sugelli misuratori…….…….…….....	€ 10,33
8	Fornitura misuratore, limitatore di portata + diritto di allaccio, I.V.A. compresa: a)-uso domestico……..…….. b)-uso commerciale, industriale, artigianale e temporaneo …….…… c)-uso pubblico…….…….	 € 46,49 € 61,98 € 61,98